



25 FEB. 2016
PROT. N. 1204 C38



TRIBUNALE DI VICENZA

Protocollo per lo svolgimento di attività di volontariato nelle Cancellerie del Tribunale di Vicenza

Tra

II TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA in persona del suo
Presidente pro- tempore dott. Alberto Rizzo

E

II CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA con
sede in Vicenza Piazzola Gualdi 7, in persona del suo Presidente pro-
tempore avv. Fabio Mantovani

Premesso che

- a) il Tribunale di Vicenza si trova in una particolare situazione di difficoltà nell'esercizio della propria attività istituzionale, sofferenza causata dalla mancanza di personale ausiliario e di cancelleria dovuta a carenze di organico;
- b) che appare necessario rendere maggiormente effettive, con tutti gli strumenti a disposizione, le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi ed un giusto processo (art. 111 Cst. E art. 6 CEDU)



c) che al fine di facilitare il raggiungimento dei predetti obiettivi e l'esecuzione delle richiamate discipline legislative, a livello territoriale, si ritiene possibile proseguire la già collaudata collaborazione tra Magistratura e Avvocatura, in relazione all'organizzazione degli uffici giudiziari, anche per perseguire una migliore razionalizzazione degli uffici stessi e pertanto dell'attività giudiziaria;

d) che per dare una pronta e rapida soluzione a quanto segnalato, il Consiglio dell'Ordine ha raccolto la disponibilità di alcuni associati a prestare un'attività volta all'inserimento dei dati relativi alla liquidazione delle parcelle, nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, in materia sia civile che penale, per avvocati e ausiliari del Giudice (interpreti, consulenti, traduttori). nonché attività relativa alle liquidazioni in favore dei GOT e dei Curatori fallimentari, cui si aggiungerà l'attività relativa alle intercettazioni;

e) che tale attività verrà resa, nei termini più precisi e propri, secondo un protocollo di servizio indicato dalla Dirigenza amministrativa del Tribunale di Vicenza;

f) che il Tribunale di Vicenza e l'Ordine degli Avvocati di Vicenza, ognuno per la parte di propria competenza, intendono collaborare per agevolare lo svolgimento di tale lodevole attività di volontariato da svolgere a favore del Tribunale di Vicenza;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:



4



ARTICOLO 1

L'Ordine degli Avvocati di Vicenza dichiara di volere prestare grazie alla disponibilità di alcuni associati attività di ausilio al personale di cancelleria del Tribunale di Vicenza per le attività elencate al punto d).

Gli associati si sono dichiarati disponibili, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà a prestare detta attività.

A tal fine il Consiglio invierà al Presidente del Tribunale un elenco contenente il nominativo dei propri associati che hanno dato la disponibilità.


ARTICOLO 2

Posto che gli associati incontreranno comunque delle spese, il Consiglio dell'Ordine contribuirà in modo forfettario al ristoro delle stesse senza alcun onere per il Tribunale di Vicenza.

Poiché gli associati saranno comunque soggetti al rischio infortuni derivante dalla predetta attività, gli stessi verranno assicurati a cura e spese del Consiglio dell'Ordine.

ARTICOLO 3

L'attività prestata dagli associati sarà oggetto di controllo e verifiche da parte della dirigenza delle cancellerie nelle quali gli stessi verranno addetti per la necessaria tutela e riservatezza dei dati, della documentazione e del materiale dell'ufficio.



In ogni caso l'associato sarà tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza, di rispetto, di decoro e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene i dati, informazioni e conoscenze acquisite durante la collaborazione e a mantenere il segreto, per quanto conosciuto in ragione della propria attività, con l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale:

ad astenersi da qualunque attività che si ponesse in conflitto di interessi con le notizie e le informazioni apprese nel contesto dell'attività svolta;

ARTICOLO 4

L'attività di volontariato di cui alla presente convenzione non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'amministrazione della giustizia.

La durata della presente convenzione è fino al 31.3.2016 e potrà essere rinnovata solo per iscritto.

Vicenza, 25/02/2016

Dott. Alberto Rizzo (Presidente del Tribunale di Vicenza)



Avv. Fabio Mantovani (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza)

